

## **STATUTO**

**IL SOLE - SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE A  
RESPONSABILITA'  
LIMITATA - ONLUS**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: AVEZZANO AQ VIA S. CATALDI  
S.N.C.

Numero REA: AQ - 103606

Codice fiscale: 01567450661

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 14-05-2008 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

## STATUTO

### Articolo 1

#### (Denominazione)

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione: "Il Sole - società cooperativa responsabilità limitata - ONLUS".

La società retta con i principi della mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

### Articolo 2

#### (Sede)

La società ha sede nel Comune di Avezzano, via San Cataldi s.n.c. presso la Cattedrale.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere secondarie, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

### Articolo 3

#### (Durata)

La società cooperativa ha la durata sino a tutto il 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

### Articolo 4

#### (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di offrire ai propri soci continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

### Articolo 5

#### (Oggetto Sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall' articolo 4, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa persegue la finalità di svolgere a mezzo di persone fisiche socie e non socie o attraverso società collegate, anche in convenzione con enti pubblici e privati, i compiti sottoelencati per favorire l'inserimento. dei soci nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e l'interesse generale della comunità alla promozione umana alla integrazione sociale dei cittadini attraverso le seguenti attività, finalizzate all'inserimento lavorativo di

persone svantaggiate;

- servizi in parchi naturali statali, regionali e locali;
- servizi di sorveglianza e custodia negli asili nido, giardini d'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
- servizi di raccolta ed elaborazione dei dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse relative all'oggetto sociale alla tutela dell'ambiente;
- gestione di biblioteche pubbliche e private;
- studi e ricerche sull'ambiente urbano, agricolo e naturale;
- conduzione di aziende agricole e di allevamento;
- manutenzione del verde pubblico e privato e attività di giardinaggio;
- gestione di parcheggi e servizi di custodia autoveicoli;
- gestione di palestre ed impianti;
- elaborazione, progettazione, sperimentazione, gestione di una banca dati ambientale, culturale e turistica abruzzese;
- effettuazione di lavori di pulizia di ambienti e pubblici e privati, di derattizzazione, disinfestazione e di sanificazione, anche mediante l'assunzione di appalti;
- gestione di impianti sportivi;
- prestazione di servizi per la promozione pubblicitaria in ogni sua forma, gestione di spazi pubblicitari di ogni genere e qualunque mezzo tecnico;
- effettuazione di ricerche ed analisi di mercato ed affini, studi di marketing, sondaggi di opinione;
- gestione per conto proprio o di strutture ed infrastrutture turistiche ed agrituristiche, extraricettive, di ogni tipo, quali a titolo alberghi, pensioni, ostelli, campeggi, ristoranti, grotte, musei;
- commercializzazione di prodotti per il turismo, di prodotti locali e tipici, di souvenirs;
- consulenza in materia di assistenza sistematica e telecomunicazioni e servizi di elaborazione dati per conto terzi;
- elaborazione dati contabili e servizi alle imprese;
- elaborazione e gestione progetti di formazione destinati ad operatori nel settore imprenditoriale, ambientale, culturale e turistico;

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all' oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al

medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo e aderendo a consorzi o ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

E' comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio di qualsiasi attività riservata alle società fiduciarie, bancarie e di intermediazione mobiliare e/o finanziaria, ai sensi del T.U. in materia bancaria, approvato con D. L.vo l°settembre 1993, n. 385, ed ogni altra attività riservata per legge agli iscritti ad Albi, Ordini o collegi Professionali.

La società non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### Articolo 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Almeno i tre decimi dei soci della cooperativa sono persone svantaggiate di cui all'art. 4 della l. 8 novembre 1991, n. 381. Possono far parte della cooperativa tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguirne gli scopi, partecipando alle attività sociali. Essi di preferenza dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale. La loro responsabilità per le obbligazioni sociali è all'ammontare delle quote sottoscritte. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, degli scopi sociali. Possano essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Articolo 7  
(domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale e la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 6.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

1 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si Pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella integrativa allo stesso, illustrato le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento e zero centesimi).

Ogni socio cooperatore deve minimo di quote pari 1 (una) quota.

La quota complessiva detenuta non può essere superiore ai limiti di legge.

Le quote sottoscritte dai soci potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'Organo

Amministrativo all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio. In caso di ritardo nel versamento decorreranno a carico dei soci morosi gli interessi nella misura del saggio legale.

Articolo 9

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 10

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- 1 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni soci e/o dagli sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa quello risultante dal libro soci. domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 11  
(Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizia degli affari sociali e di consultare, a loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo Amministrativo, il quale determinerà la data di inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte dalla società.

Articolo 12  
(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 13  
(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è

diverso da una deliberazione, esso esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, a privo di efficacia, se entro 90 giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima, è, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

#### Articolo 14

##### (Esclusione del socio)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 giorni non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo Amministrativo.

Articolo 15  
(Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 19, la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c..

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 16  
(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data di decesso del socio, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 c.c.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano alla partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In

manca provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

#### Articolo 17

(Decadenza del rimborso della quota)

I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine stabilito saranno devolute alla riserva ordinaria.

#### Articolo 18

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

- A) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- B) dalla riserva legale;
- C) da eventuali riserve straordinarie;
- D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- E) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come riserve indivisibili, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa che all'atto dello scioglimento.

#### Articolo 19

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si conclude il dicembre di ogni anno. Alla fine ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro i 60 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalati dall'Organo

Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.  
Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta dai soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'Organo Amministrativo e sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:  
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;  
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;  
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.  
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

#### Articolo 20 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze delle attività mutualistica.  
La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:  
- erogazione diretta;  
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;  
- emissione di quote di sovvenzione.  
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.  
Sono organi della società:  
l'assemblea dei soci;

l'Organo amministrativo;

- il Collegio dei Sindaci ove nominato;

#### Articolo 22

##### (Organi della società)

L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria:

- l'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2364 C.C.;
  - per approvare il bilancio;
  - per la nomina delle cariche sociali;
  - per determinare la misura dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri per la loro attività e la retribuzione annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
  - per approvare i regolamenti interni previsti dal presente statuto;
  - per trattare tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno. I soci hanno la facoltà di richiedere l'indicazione, nell'ordine del giorno, di determinati argomenti e di richiedere la convocazione dell'assemblea, a condizione che la domanda relativa sia per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea stessa. In quest'ultima ipotesi, l'assemblea deve essere per la trattazione degli argomenti entro venti giorni. L'assemblea è convocata con avviso da spediti a soci ed ai sindaci almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa; l'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia della prima che della seconda convocazione; quest'ultima non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- L'assemblea, in difetto dell'adempimento delle formalità predette, si deve considerare regolarmente costituita se risultano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono, altresì, presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Se si verifica tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti ha possibilità di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

#### Articolo 23

##### (L'assemblea straordinaria dei soci)

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- e) sugli ulteriori oggetti che la legge attribuisca alla sua

competenza.

#### Articolo 24

(Validità dell' assemblea ordinaria)

In prima convocazione l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e la straordinaria delibera con il voto di tanti soci che rappresentino più del terzo dei voti spettanti ai soci. E' tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci per le deliberazioni concernenti cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione e lo scioglimento anticipato della società'.

Naturalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; si fanno per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei presenti.

#### Articolo 25

(Diritto di voto)

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'entità della partecipazione sottoscritta, le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, per un massimo di cinque voti.

In caso di impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri mediante deleghe scritte che, oltre a essere menzionate nel verbale, devono essere conservate dalla società.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare, per delega, più di cinque soci.

#### Articolo 26

(Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui non è presente il Presidente del Consiglio di amministrazione il Presidente dell'assemblea deve essere eletto dall'assemblea stessa, che nomina anche il segretario.

Il segretario può anche essere una persona non socia.

Le delibere devono essere fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Articolo 27  
(Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre ad un massimo di undici membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 28  
(Compiti degli Amministratori)

L'Organo di amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della società cooperativa e sulle sue attività e formula i regolamenti interni da approvarsi dall'assemblea per il miglior funzionamento della società cooperativa. Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei poteri che gli competono:

- a) Convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) redige i bilanci ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- c) delibera la partecipazione ad aste pubbliche ed a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;
- d) stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni genere inerenti l'attività; richiede e stipula mutui ipotecari e fondiari;
- e) conferisce procure speciali per singoli atti o categorie di atti, fermo restando le facoltà attribuite al Presidente quale legale rappresentante;
- f) assume e licenzia il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;

g) da' l'adesione della societa' cooperativa agli enti ed organismi consortili;

h) istituisce succursali, agenzie ed uffici, ove necessari, per migliorare l'attività' consortile in favore dei soci;

i) delibera circa l'ammissione dei soci nonché il loro recesso, decadenza od esclusione;

l) delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare ed immobiliare;

m) delibera sull'organico e può nominare responsabili di ogni ordine e grado e comitati di servizi;

n) delibera su tutte le altre materie di sua competenza e sottoposte alla sua approvazione;

o) cura la predisposizione ed attuazione dei piani tecnici ed, amministrativi o economico-finanziari;

p) cura i rapporti con gli istituti finanziari, di credito, bancari, assicurativi, previdenziali con organismi ed enti fiduciari e di garanzia;

q) cura l'assunzione e la qualificazione dei dipendenti e/o ausiliari;

r) cura l'attuazione di finalità mutualistiche e dell'utilizzazione del tempo libero, anche tramite la partecipazione a manifestazioni culturali, ricreative, sportive da parte dei soci e dei loro familiari;

s) cura e mantiene i rapporti con le organizzazioni cooperativistiche e sindacali, con gli organismi governativi, regionali, comunali ed, occorrendo, internazionali di competenza.

Potrà inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori, concedere pegni, garanzie, fidejussioni, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazione e restrizioni di ipoteca, anche senza la estinzione del relativo credito garantito od intimato e qualsiasi altro annotamento ipoterio; rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando competenti Conservatori da ogni responsabilità; compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo ritiene utile o quando ne è stata fatta domanda da almeno due consiglieri oppure dal Collegio Sindacale se previsto.

La convocazione deve essere effettuata, a mezzo di avvisi personali, da spedirsi o da recapitarsi, con anticipo di almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei voti.

Per il computo della maggioranza, gli astenuti non si calcolano tra i votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 29

##### (Integrazione del consiglio di Amministrazione)

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, vengano a mancare uno o più amministratori, quelli che rimangono in carica devono provvedere alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prima assemblea.

Se, invece, viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli che restano sono obbligati a convocare l'assemblea per la sostituzione dei consiglieri venuti meno.

La scadenza della carica degli amministratori, nominati dall'assemblea, sarà quella degli amministratori sostituiti.

#### Articolo 30

##### (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto

sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Essi hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### Articolo 31 (Collegio Sindacale)

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

#### Articolo 32 (Compiti del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili e delle scritture, nonché l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono, in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

Qualora per morte, dimissioni o per altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi esso verrà sostituito secondo

le norme dell'articolo 2401 C.C.

Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti dall'organo di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il Collegio Sindacale ha la possibilità di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I sindaci sono tenuti ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

#### Articolo 33

(Organo di controllo facoltativo)

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti c.c.

#### Articolo 34

(Scioglimento e Liquidazione)

In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa l'assemblea, con le maggioranze stabilite nell'articolo 24, nomina, uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo la previsione dell'articolo 26 D.Lgs. C.P.S. 1577/47 primo comma, lett. c), come attuato all'articolo 11 L. 31 gennaio 1992 n. 59 e successive disposizioni legislative in materia.

#### Articolo 35

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,

l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

#### Articolo 36

(Principi di mutualità, indivisibilità riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### Articolo 37

(Risoluzione delle controversie)

Tutte le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, dovessero sorgere tra i soci o fra questi e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti, ed eccettuate in ogni caso quelle che per legge non possono compromettersi, saranno decise inappellabilmente da un collegio di tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del Collegio Notarile del luogo ove ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto del procedimento di cui all'art. 35 del D. L.vo 17 gennaio 2003, n.

5. Sede del giudizio sarà la sede legale della società.

#### Articolo 38

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la

"Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Trasacco, 14 maggio 2008

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis DPR 26/10/72 n. 642.